



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACIFICO, MARILOTTI e GIANNUZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 FEBBRAIO 2020

Disposizioni in materia di sospensione di quote del quinto dello stipendio dei dipendenti pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si rende necessario per armonizzare e disciplinare in modo coerente la restituzione di cessioni di stipendio a cura dei dipendenti, che per svariate ragioni transitano o godono di congedo o aspettativa nell'amministrazione di origine. Il disegno di legge oltre ad eliminare l'ingiusto pagamento di interessi sul prestito richiesto e congelato unilateralmente offre al debitore l'opportunità di optare per le regole precedentemente in vigore o altrimenti per un trasferimento della quota di cessione con altre forme di pagamento. Il provvedimento non rappresenta alcun costo per lo Stato, ma rispetta la volontà del dipendente nello scegliere la forma, per lui, più confacente.

Il disegno di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 introduce la non applicazione dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, specificando che in deroga a quanto stabilito dal predetto articolo, la quota o parte di quota ceduta non rila-

sciata dal debitore alla data della scadenza non produce interessi a favore dell'ente cessionario, qualora tale sospensione derivi da un trasferimento da una amministrazione pubblica ad un'altra, richiesta di congedo o aspettativa. Al comma 2 viene specificato che è onere dell'amministrazione pubblica comunicare al debitore a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno il mancato pagamento della quota ceduta. Al comma 3 viene indicato che i soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'amministrazione pubblica, comunicare le modalità con le quali intendono procedere al pagamento.

L'articolo 2 individua il campo di applicazione della disposizione introdotta estendendo gli effetti a tutte le cessioni di quote sia in fase di erogazione che in fase di sospensione alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Cessione del quinto dello stipendio)

1. La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, non si applica nel caso in cui a un soggetto di cui all'articolo 6 del medesimo testo unico sia stata sospesa l'erogazione della retribuzione a seguito di trasferimento da un'amministrazione pubblica ad un'altra, richiesta di congedo o aspettativa.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, informano tempestivamente i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo del mancato pagamento della quota ceduta. Tale comunicazione è inviata a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, entro trenta giorni dalla data della ricezione della comunicazione di cui al comma 2, comunicare all'amministrazione pubblica da cui dipendono, agli istituti e al Fondo di cui all'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, le modalità con le quali intendono procedere al pagamento delle somme dovute.

Art. 2.

(Applicazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a tutte le cessioni di quote sia in fase di erogazione che in fase di sospen-

sione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.